

Il compasso del cognome: disegnare la “famiglia” e i diritti

Cinzia Piciocchi*

THE SURNAME COMPASS: CHARTING THE “FAMILY” AND ITS RIGHTS

ABSTRACT: This paper examines the significance of the surname as a “compass” that delineates the legal dimensions of this marker of identity, which is both individual and shared with a family group, whose scope varies across legal systems. Three case studies are analyzed in order to explore the values and rights underlying legal disputes concerning surnames: the role of surnames in the artificial construction of the “Jewish race” under Fascist legislation; the case law of the Italian Constitutional Court on surnames; and the abolition, by the Constitutional Court of South Korea, of the prohibition on marriage between persons sharing the same surname and ancestral origin.

KEYWORDS: surname law; personal identity; comparative family law; constitutional justice; racial legislation

ABSTRACT: Il contributo considera la valenza del cognome come “compasso” che disegna ambiti di valenza giuridica di questo tratto identitario ed è al contempo individuale e condiviso con un gruppo familiare, a diversa estensione nei vari ordinamenti. Tre casi sono analizzati, per comprendere i valori e diritti sottesi alle controversie giuridiche relative al cognome, con riferimento al ruolo di quest’ultimo nella costruzione artefatta della “razza ebraica” nelle norme fasciste, nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana e nell’abolizione del divieto di matrimonio tra persone con medesimo cognome e origine, da parte della Corte costituzionale sudcoreana.

PAROLE CHIAVE: cognome; identità personale; diritto di famiglia comparato; giurisprudenza costituzionale; legislazione razziale

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Il compasso del cognome nella creazione dell’identità artefatta: il caso della “razza ebraica” durante il fascismo – 3. La Corte costituzionale italiana sul cognome – 4. Il compasso del cognome, tra tradizione e la libertà: il caso coreano – 5. Conclusioni.

* Professoressa associata di Diritto costituzionale comparato, Università di Trento. Mail: cinzia.piciocchi@unitn.it. Contributo sottoposto a referaggio anonimo.

1. Introduzione

Diversi “compassi” disegnano gli ambiti in cui si svolge la nostra esistenza: la sfera professionale, la nostra cittadinanza, il contesto affettivo e relazionale nel quale ci muoviamo. In ognuno di questi intervengono compassi ulteriori che segnano, all’interno di questi spazi, altri cerchi più definiti che concorrono ad indicare quello che “siamo” per il diritto. Rientrare in questi cerchi dispiega conseguenze giuridiche precise: essere minoranza, cittadino/a, famiglia determina la titolarità di diritti e doveri. Appare quindi evidente l’importanza di individuare e definire i compassi che disegnano la rilevanza giuridica di questi concetti, distinguendoli dai compassi che ne indicano la valenza in ambiti ulteriori: sociale, antropologico, ecc¹.

La famiglia rappresenta un esempio molto evidente di quest’aspetto, trattandosi di un concetto che indica al contempo rapporti affettivi, di filiazione, legami frutto della biologia o elettivi, o entrambe le cose (ma non necessariamente). Cellula sociale che rientra appieno nella definizione di formazione sociale dettata dall’art. 2 della Costituzione, la famiglia è anche menzionata espressamente in altri articoli, legata all’egualianza tra i figli e ad aspetti economici².

Il legame profondo con le evoluzioni sociali rende questo concetto mutevole nel tempo, per cui vi sono soggetti che appaiono (i figli naturali – precisamente «nati fuori del matrimonio» –, che la Costituzione tutela all’ art. 30³) o che scompaiono (sempre i figli naturali che perdono nel tempo nella normativa le aggettivazioni stigmatizzanti ed in particolare la distinzione con i figli legittimi⁴); così come diventa possibile verificare legami (genetici) in cui le persone possono riconoscersi come famigliari in un senso anche sociale ed affettivo, oppure no.

Legami affettivi esistenti, poi, assumono maggior o minore visibilità secondo il grado di accettazione sociale, convergendo in nuove forme che il diritto può riconoscere, vietare o ignorare, nei diversi momenti storici.

¹ In generale sulla valenza complessa della tematica specifica del nome cfr. I.M. NICKL (ed. by), *Names, Naming, and the Law Onomastics, Identity, Power, and Policy*, New York, 2023 ed anche F. DUMITRAȘCU, *The Role and the Function of the Name in Defining the Personal Identity and Social Identity of the Individual Convergences in Modern Research*, in *Revista Universitară de Sociologie*, 2, 2020, 200 ss.

² Il riferimento è agli art. 29, 30, 31 e 36 della Costituzione italiana.

³ Vd. l’art. 30 della Costituzione italiana: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità». La bibliografia sul tema della famiglia e sulla sua evoluzione in ambito giuridico è vastissima, anche limitandola al solo panorama costituzionale, rinviando allora per tutti a M. BESSONE, *Art. 29*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione. Rapporti etico-sociali (artt. 29-34)*, Bologna-Roma, 1976, 1; G.M. SALERNO, *Art. 29*, in V. CRISAFULLI, L. PALADIN (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, 1990, 205; C. BERGONZINI, *Art. 29*, in S. BARTOLE, R. BIN, *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, 2008, 304; F. MACARIO (a cura di), *Enciclopedia del diritto. La famiglia*, 4, Milano, 2022; E. LAMARQUE, *Art. 30*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, I, Torino, 2006, 622.

⁴ Vd. in particolare la riforma attuata con la legge n. 219 del 10 dicembre 2012, *Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali* (in G.U. n. 293 del 17 dicembre 2012). In argomento, per tutti, vd. G. FERRANDO, *La riforma della filiazione*, in *Il Libro dell’anno del Diritto* 2014, Roma, 2014.



Gli ordinamenti giuridici riconoscono alcuni dei tracciati che le persone riconducono al proprio concetto di famiglia: percorsi personali e giuridici possono non combaciare, secondo scollamenti che talvolta gli individui trasformano in rivendicazioni e, se queste hanno successo, in diritti.

I diversi compassi che concorrono a disegnare il concetto di famiglia – la biologia con gli avanzamenti scientifici, la società, il diritto – sono ampiamente analizzati in letteratura, alla luce delle possibili intersezioni ed interazioni.

Tra questi, uno appare meno esplorato di altri: il cognome.

Più in generale – anche al di là della portata definitoria del cognome, che specificamente appare in relazione all’ambito familiare – si può dire che il diritto al nome di per sé sia un argomento che, a livello costituzionale, appare meno analizzato di altri. Se tutti ricordano che la Costituzione prevede la libertà di manifestazione del pensiero o la libertà personale, ad esempio, appare forse meno conosciuto l’art. 22 che menziona il nome, accanto a capacità giuridica e cittadinanza, dei quali nessuno può essere privato per motivi politici⁵. Nelle discussioni dell’Assemblea costituente in merito a quest’articolo, emergono le perplessità in merito all’opportunità di questo riferimento. Quali sono i casi, ci si chiede, in cui si potrebbe «privare un uomo del proprio nome»? La risposta, dicono a più voci i membri dell’Assemblea, risiede nella storia del nostro Paese: si ricorda infatti che «nel periodo fascista alcune persone sono state obbligate anche a cambiare il proprio nome», citando l’«esempio degli ebrei» e «quello degli allogeni»⁶.

L’Assemblea costituente parla esplicitamente ed a più riprese di un «diritto al nome», un sintagma che ricorre oggi anche nella dottrina sia civilistica, sia penalistica, con riferimento all’identificazione della persona nelle sue possibili articolazioni, anche come diritto da garantire contro soprusi e utilizzi da parte di terzi in tutti i contesti in cui esso appare necessario di protezione⁷. Nei diversi ambiti giuridici in cui appare, emerge chiaro il legame tra il nome e l’identità e dignità della persona: un concetto spesso al centro delle riflessioni della dottrina⁸.

⁵ L’art. 22 della Costituzione italiana dispone: «Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome».

⁶ Vd. gli interventi nella prima sottocommissione della Commissione per la Costituzione, riportati nel resoconto sommario della seduta del 21 settembre 1946: «Mastrojanni desidera un chiarimento, perché non sono a sua conoscenza casi nei quali si possa privare un uomo del proprio nome. Corsanego ricorda che nel periodo fascista alcune persone sono state obbligate anche a cambiare il proprio nome. Presidente cita l’esempio degli ebrei. Lucifero aggiunge che un caso analogo fu quello degli allogeni» (disponibili in https://legislature.camera.it/_dati/Costituente/Lavori/I_Sottocommissione/sed011/sed011nc.pdf).

⁷ Vd. ad es. la discussione nelle sedute del 21 e 25 settembre 1946, prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, *ivi*.

⁸ Anche la letteratura su questo argomento è estremamente ampia, includendo molte opere riferite al più ampio tema dell’identità personale. Si rinvia quindi in via esemplificativa e per tutti a C. HONORATI (a cura di), *Diritto al nome e all’identità personale nell’ordinamento europeo*, Milano, 2010; E. SPAGNESI, *Nome (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1978; F.G. PIZZETTI, *Articolo 22*, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (a cura di), *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, 2ª ed., Bologna, 2021; M. CUNIBERTI, *Art. 22*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino, 2006, 474; C. BASSU, *Il diritto alla identità anagrafica*, Napoli, 2021.

A livello internazionale, il diritto al nome emerge chiaramente: si possono citare ad esempio la *Convention on the Rights of the Child*⁹, l'*American Convention on Human Rights*¹⁰, o l'*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families*¹¹. Similmente, lo stesso diritto appare esplicitamente menzionato in alcune Costituzioni, in particolare nel contesto sudamericano¹².

Anche laddove non riconosciuto espressamente da testi internazionali o costituzionali, inoltre, il diritto al nome emerge nella giurisprudenza relativa ai diritti fondamentali. La Corte di Strasburgo è un chiaro esempio, riconducendo tale diritto nell'alveo dell'art. 8 (talvolta unitamente all'art. 14 quando sia in gioco un riconoscimento discriminatorio nell'ambito familiare¹³). Similmente, anche la Corte di giustizia

⁹ Cfr. *Convention on the Rights of the Child* adottata il 20 novembre 1989 dall'Assemblea Generale dell'ONU, ris. 44/25 art. 7 («The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and, as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents. States Parties shall ensure the implementation of these rights in accordance with their national law and their obligations under the relevant international instruments in this field, in particular where the child would otherwise be stateless») e art. 8 («States Parties undertake to respect the right of the child to preserve his or her identity, including nationality, name and family relations as recognized by law without unlawful interference. Where a child is illegally deprived of some or all of the elements of his or her identity, States Parties shall provide appropriate assistance and protection, with a view to re-establishing speedily his or her identity»).

¹⁰ Cfr. *American Convention on Human Rights*, firmata a San José Costa Rica il 22 novembre 1969, art. 18: «Every person has the right to a given name and to the surnames of his parents or that of one of them. The law shall regulate the manner in which this right shall be ensured for all, by the use of assumed names if necessary».

¹¹ Cfr. *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families* adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 18 dicembre 1990, ris. 45/158, art. 29: «Each child of a migrant worker shall have the right to a name, to registration of birth and to a nationality». In argomento, vd. A. ARKADAS-THIBERT, G. LANSDOWN, *Article 7: The Right to a Name, Nationality, and to Know and Be Cared for by Parents*, in Z. VAGHRI, J. ZERMATTEN, G. LANSDOWN, R. RUGGIERO (eds.), *Monitoring State Compliance with the UN Convention on the Rights of the Child. Children's Well-Being: Indicators and Research*, Cham, 2022, 51.

¹² In questo senso cfr. ad es. la Costituzione boliviana (1999) art. 5 («Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía»), art. 56 («Toda persona tiene derecho a un nombre propio, al apellido del padre y al de la madre, y a conocer la identidad de los mismos. El Estado garantizará el derecho a investigar la maternidad y la paternidad. Toda persona tienen derecho a ser inscrita gratuitamente en el registro civil después de su nacimiento y a obtener documentos públicos que comprueben su identidad biológica, de conformidad con la ley. Éstos no contendrán mención alguna que califique la filiación») e art. 66 («Se reconoce y garantizará a las personas: (...) El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales»); o la Costituzione della Repubblica Dominicana (2010) art. 55.7 («Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad, a un nombre propio, al apellido del padre y de la madre y a conocer la identidad de los mismos [...]»). Vd. anche B. POZZO, E. NAVARRETTA, *Il cognome della famiglia in diritto comparato*, Torino, 2024 ed E. AUTORINO, *Attribuzione e trasmissione del cognome. Profili comparatistici*, Torino, 2007.

¹³ Vd. ad esempio la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo *Stanford v. The United Kingdom* del 23 febbraio 1994 (ric. n. 16757/90) ed anche la sentenza *Jacquinet And Embarek Ben Mohamed v. Belgium* del 7 febbraio 2023 (ric. n. 61860/15), nella quale in particolare emerge la dimensione relazionale di questo diritto ed il suo bilanciamento con altri diritti fondamentali. Per una ricostruzione della tutela multilivello del diritto al nome cfr. B. RAINEY, P. MCCORMICK, C. OVEY, E. WICKS, *The European Convention on Human Rights* (8th ed.), Oxford, 2021, in particolare 435 ss. ed anche i contributi raccolti in C. HONORATI (a cura di), *op. cit.*



dell’Unione europea, in decisioni dagli esiti differenti, riconosce il diritto specifico al cognome¹⁴. Nelle parole della Corte, si tratta di «un elemento costitutivo» dell’«identità e della (...) vita privata» della persona «la tutela della quale è garantita dall’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dall’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo»¹⁵.

I riconoscimenti normativi e giurisprudenziali s’intersecano talvolta con aspetti più complessi, relativi ad esempio al riconoscimento di identità nazionali minoritarie, o all’eguaglianza in relazione ai genitori o tra figli/e¹⁶. Il cognome, infatti, presenta una complessità intrinseca, essendo al contempo un tratto personale ed un elemento condiviso con il gruppo familiare, identificando sia la persona, sia la sua riconducibilità al gruppo stesso.

Le peculiarità che accompagnano ogni caso nei diversi contesti nazionali non impediscono di riconoscere alcune possibili linee interpretative trasversali, che danno corpo ai fondamenti del diritto al nome ed alla rilevanza giuridica in particolare del cognome. La riconduzione del nome al cuore dell’identità personale da parte delle corti che si occupano di diritti fondamentali fornisce una possibile angolazione, una linea interpretativa che lega quest’aspetto a tematiche ricorrenti nell’ambito identitario.

In questo contributo saranno proposti tre esempi di questa intersezione tra il tema del cognome e le tematiche di fondo che attraversano in modo trasversale il rapporto tra la persona e la sua “identificazione” negli ordinamenti giuridici, intesa in senso lato come l’insieme dei compassi che disegnano i cerchi visti dall’ordinamento. Attraverso tre casi che hanno disegnato la valenza giuridica del cognome in contesti sociali, giuridici e storici tra loro differenti, si individueranno quindi alcune tematiche trasversali che danno corpo al compasso del cognome in ambito giuridico.

In particolare, saranno considerati la valenza del cognome nell’identificazione degli appartenenti alla costruzione artefatta della “razza ebraica” durante il fascismo, l’approccio al tema del cognome da parte della Corte costituzionale italiana e l’abolizione del divieto di matrimonio tra persone con lo stesso cognome ed origine geografica in Corea del Sud.

¹⁴ Cfr. ad es. M.A. LIVI, *Il diritto al nome nel prisma dell’identità personale*, Torino, 2012, *passim*.

¹⁵ Il testo è tratto dalla sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 2011, causa C-391/09, *Malgožata Runevič-Vardyn* (in *O.J.* 2011 I-384). Vd. inoltre La sentenza del 22 dicembre 2010, causa C-208/09 *Ilonka Sayn-Wittgenstein c. Landeshauptmann von Wien* (in *O.J.* 2010 I-13693), 52 che, con riferimento alla CEDU, afferma: «Anche se l’art. 8 di tale convenzione non lo menziona esplicitamente, il nome di una persona riguarda in ugual modo la vita privata e familiare di quest’ultima in quanto mezzo di identificazione personale e di collegamento ad una famiglia». In argomento vd. anche S. MARINO, *L’identità personale alla prova delle libertà di circolazione*, in *rivista.eurojus.it*, 4, 2020. Con riferimento ad alcuni casi più risalenti, cfr. anche A. LANG, *Problemi di traslitterazione del nome di fronte alle Corti europee: i casi Konstantinidis e Mentzsen*, in C. HONORATI, *op. cit.*, 139 ss.

¹⁶ Cfr. ad es. le considerazioni svolte in relazione all’art. 7 della *Convention on the Rights of the Child*, *cit.*, nel sito dell’associazione CRIN (*Child Rights International Network*) che propone due esempi di grande interesse: «The right to a name – another fundamental aspect of children’s identity – may be violated by their parents or the State. In the Indian state of Maharashtra, for example, some girls are given the name ‘Nakusha’ which means ‘unwanted’ in the Marathi language because parents believe that this will ensure their next child is a boy. Some States are prescriptive about names, a practice that can discriminate against minorities who have different naming traditions. Morocco’s requirement that names are ‘Moroccan in character’, for example, meant that for many years names from the Amazigh minority were rejected by the Civil Registry, a situation which has now been rectified by a government directive. In other countries States deny children born out of wedlock the right to inherit their father’s surname» (si può leggere in <https://archive.crin.org/en/home/rights/convention/articles/article-7-name-and-nationality.html>).

2. Il compasso del cognome nella creazione dell'identità artefatta: il caso della "razza ebraica" durante il fascismo

La storia italiana presenta un esempio eclatante di costruzione artificiosa di un'identità a fini discriminatori: il riferimento è alla "razza ebraica", che la legislazione fascista definisce come criterio spartiacque per il godimento di diritti, secondo dinamiche discriminatorie crescenti, individuandone quindi giuridicamente i criteri costitutivi, tra i quali emerge anche il cognome. L'artificiosità della costruzione si appaia alla gravità delle conseguenze, rappresentando un elemento identitario dagli effetti notoriamente discriminatori, in un binomio surreale che appare di tutta evidenza in particolare nelle articolate e talvolta contrastanti interpretazioni delle Corti, che ne delineano le complessità¹⁷.

Il cognome era apparso al centro di considerazioni normative di carattere identitario anche prima della regolamentazione specifica in merito alla "razza", con riferimento alle definizioni territoriali successive alla Prima guerra mondiale, così come attestato da diverse fonti giuridiche che ne recano tangibile testimonianza. In questo senso, si può citare ad esempio Il Regio decreto-legge del 10 gennaio 1926 relativo alla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, poi esteso nel 1927 a «tutti i territori delle nuove Province»¹⁸.

Nella successiva definizione degli appartenenti alla "razza ebraica", il cognome non è criterio predominante, prevalendo invece quello che la dottrina ha definito come criterio «razzistico-biologico», così come esplicitato ad esempio sia nel documento del 13 luglio 1938 (*Il fascismo e i problemi della razza*), sia in diversi atti legislativi ed amministrativi¹⁹.

Secondo la definizione fornita dall'art. 8 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938, è da considerarsi di «razza ebraica»: chi «è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica», o «nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera», «nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre» o chi «pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo». Non è invece

¹⁷ Vd. ad es. A. CANARUTTO, *Le leggi contro gli ebrei e l'operato della magistratura*, in *La Rassegna Mensile di Israel*, 54(1/2), 1988, 219, che ricorda le applicazioni parzialmente diverse da parte della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato.

¹⁸ Cfr. Regio decreto-legge n. 17 del 10 gennaio 1926, *Restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento* (in G.U. n.11 del 15 gennaio 1926) che sarà poi convertito in legge n. 898 del 24 maggio 1926 (in G.U. n. 130 del 7 giugno 1926) ed il Regio decreto n. 494 del 7 aprile 1927, *Estensione a tutti i territori delle nuove Province delle disposizioni contenute nel decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, circa la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina* (in G.U. n. 93 del 22 aprile 1927). In argomento vd. M. TASSO, *Fascismo e cognomi nelle regioni mistilingue del confine settentrionale italiano*, in *Quaderni Italiani di RION*, 2011, 310 ss. e S. TROILO, *Il diritto al nome degli appartenenti alle minoranze linguistiche nell'ottica della sovranità dei valori*, in <https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/troilo.pdf>.

¹⁹ Cfr. ad esempio M. SARFATTI, *Legislazioni antiebraiche nell'Europa degli anni Trenta e Chiesa cattolica: la «nuova» classificazione di ebreo e il divieto dei matrimoni «razzialmente misti»*. *Primi elementi di sistematizzazione e comparazione*, in C. BRICE, G. MICCOLI (sous la direction de), *Les racines chrétiennes de l'antisémitisme politique (fin XIXe-XXe siècle)*, Rome, 2003, in particolare 264, dove si propone anche un'analisi comparata con altri Paesi in merito a tale criterio.

«considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1 ottobre 1938-XVI, apparteneva a religioni diversa da quella ebraica»²⁰.

In questa costruzione artificiosa e complessa, in cui si affiancano elementi eterogenei quali la linea familiare e le «manifestazioni di ebraismo», si insinua anche il cognome²¹. Anch'esso, infatti, appare come un elemento costitutivo dell'identità che si sta costruendo, per cui la legge si fa carico sia di ricondurvi chi ha tentato di fuggire a questo tratto distintivo, sia di affrancare da esso chi ne sia portatore in assenza della colpa individuata nell'appartenenza alla “razza”. In particolare, la considerazione di questo elemento identificativo appare nella legge n. 1055 del 1939, intitolata «Disposizioni in materia testamentaria nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica», in cui si dispone che i «cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica [...], che avessero mutato il proprio cognome in altro che non riveli l'origine ebraica, debbono riprendere l'originario cognome ebraico», il ripristino potendo essere imposto anche d'ufficio. All'opposto, possono ottenere un cambiamento del proprio cognome i «cittadini italiani, nati da padre ebreo e da madre non appartenente alla razza ebraica, che a' termini dell'art. 8, ultimo comma, del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, non sono considerati di razza ebraica» ed anche i «cittadini italiani non appartenenti alla razza ebraica, che abbiano cognomi notoriamente diffusi tra gli appartenenti a detta razza»²². Il cognome, quindi, appare un compasso o ancora di più un timbro, da collocarsi nel contesto di crescente discriminazione in un cerchio che si stringe ad eliminare i diritti sino, come è stato osservato, ad «arrivare a togliere il diritto di essere»²³.

Le applicazioni concrete dell'individuazione degli appartenenti alla “razza ebraica” mostrano come il cognome sia uno degli elementi di identificazione, che può concorrere con altri, come ad esempio nel noto caso della Corte di appello di Torino del 1939 (“caso Artom”), in cui appare considerato ma non in modo dirimente²⁴. La normazione menzionata attesta però la costruzione di un vero e proprio «ghetto onoma-

²⁰ Cfr. Regio decreto-legge n. 1728 del 17 novembre 1938, (convertito in legge n. 274 del 5 gennaio 1939, in *G.U.* n. 48 del 27 febbraio 1939). In argomento cfr. S. GENTILE, *Le Leggi Razziali: scienza giuridica, norme, circolari*, Milano, 2010, *passim*.

²¹ Sulla compresenza di diversi elementi tra i quali il cognome ai fini dell'appartenenza alla “razza ebraica” vd. l'analisi di S. GENTILE, *op. cit.*, 153.

²² Cfr. la legge n. 1055 del 13 luglio 1939, *Disposizioni in materia testamentaria nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica* (in *G.U.* n. 179 del 02 agosto 1939), in particolare l'art. 2 («I cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica non discriminati a' termini dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, che avessero mutato il proprio cognome in altro che non riveli l'origine ebraica, debbono riprendere l'originario cognome ebraico. Tali cambiamenti possono essere disposti anche d'ufficio»), l'art. 3 («I cittadini italiani, nati da padre ebreo e da madre non appartenente alla razza ebraica, che a' termini dell'art. 8, ultimo comma, del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, non sono considerati di razza ebraica, possono ottenere di sostituire, al loro cognome, quello originario della madre») e l'art. 4 («I cittadini italiani non appartenenti alla razza ebraica, che abbiano cognomi notoriamente diffusi tra gli appartenenti a detta razza, possono ottenere il cambiamento del loro cognome»).

²³ Cfr. A. CANARUTTO, *op. cit.*, 231.

²⁴ Cfr. la sentenza della Corte d'appello di Torino nel caso del 5 maggio 1939, *Rosso c. Artom*, in cui il cognome appare come uno degli elementi presi in considerazione in un'interpretazione in materia successoria molto complessa. (si può leggere all'indirizzo <http://www3.lex.unict.it/radies/documenti/pdf/App.Torino5maggio1939.pdf>). La sentenza è stata ampiamente commentata cfr. ad es. M.A. LIVINGSTON, *The Fascists and the Jews of Italy Mussolini's Race Laws, 1938-1943*, New York, 2014, *passim* ed anche G. CANZIO, *Le leggi razziali e il ceto dei giuristi*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 5 febbraio 2018.

stico», secondo la felice definizione emersa in dottrina ad indicare un tratto identificativo che insegue le persone, così come le ombre del tempo in cui si trovano a vivere²⁵.

3. La Corte costituzionale italiana sul cognome

Le norme giuridiche adottate nell'epoca pre-repubblicana ed in particolare nel periodo fascista rendono evidente la rilevanza del tema del nome nell'Assemblea costituente: le citazioni sopra riportate consentono di comprendere appieno il valore che anche la Corte costituzionale attribuisce a questo tratto distintivo ed identitario²⁶.

La Corte costituzionale presuppone infatti chiaramente l'esistenza di un diritto al nome, pur non sussistendo un riferimento esplicito nel testo costituzionale, al di là della protezione già menzionata prevista nell'art. 22²⁷. A più riprese, infatti la giurisprudenza della Consulta vi ha fatto riferimento negli anni (e non solo per le persone ma finanche come diritto...delle frazioni²⁸!). Gli esempi forniti sono diversi, a partire dal "diritto alla cognomizzazione" con riferimento al predicato nobiliare, in cui il diritto al nome è parametro indiscusso, alla luce del quale valutare la quattordicesima disposizione transitoria e finale della Costituzione²⁹.

Il presupposto dell'esistenza della protezione costituzionale di un diritto al nome permane nel tempo, come ad esempio nella pronuncia n. 212 del 2018 in tema di unioni civili in cui, al di là del tema specifico e dell'esito concreto, tutto il ragionamento della Corte è svolto presupponendo tale diritto come espressione identitaria la cui protezione costituzionale non è posta in dubbio³⁰.

La Corte stessa nella sentenza n. 131 del 2022 – in tema di attribuzione ai figli del solo cognome della madre –, ha ripercorso le sue principali statuizioni in argomento: «Il cognome, insieme con il prenome, rappresenta il nucleo dell'identità giuridica e sociale della persona: le conferisce identificabilità, nei rapporti di diritto pubblico, come di diritto privato, e incarna la rappresentazione sintetica della personalità individuale, che nel tempo si arricchisce progressivamente di significati. È costante nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo cui il nome è "autonomo segno distintivo della [...] identità personale" [...], nonché "tratto essenziale della [...] personalità" [...], riconosciuto come un "bene oggetto di autonomo diritto dall'art. 2 Cost." [e, dunque, come] "diritto fondamentale della persona umana" [...]"³¹.

²⁵ G. RESTA, *I nomi ebraici e le leggi razziali: modelli a confronto*, in G. RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Le leggi razziali: passato/presente*, Roma, 2015, 89 ed anche *Id.*, *Il nome come marchio d'infamia: il caso dei nomi ebraici tra vecchie e nuove discriminazioni*, in *Rivista di diritto privato*, 2014, 3, 4. *Amplius*, sul concetto di razza vd. M. TOMASI, *Razza (biodiritto)*, in S. BAGNI, M.C. LOCCHI, C. PICIOCCI, A. RINELLA (a cura di), *Interculturalismo: lessico comparato*, Napoli, 2024, 533.

²⁶ Cfr. in particolare *supra* a nota 6.

²⁷ Il diritto al nome ed al cognome è espressamente riconosciuto nella normativa, notoriamente ad esempio nell'art. 6 del codice civile («Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati»).

²⁸ Corte costituzionale, sentenza n. 28 del 1964 (in *G.U.* 1ª Serie Speciale n. 91 dell'11 aprile 1964).

²⁹ Corte costituzionale, sentenza n. 101 del 1967 (in *G.U.* 1ª Serie Speciale n. 177 del 17 luglio 1967).

³⁰ Sent. n. 212 del 2018, in (*G.U.* 1ª Serie Speciale n. 47 del 28 novembre 2018), con commento di A. LORENZETTI, *La Corte costituzionale decide sul cognome comune delle persone unite civilmente: legittima la disciplina transitoria che intende il cognome comune come mero nome d'uso*, in *Diritti comparati*, 29 Novembre 2018.

³¹ Corte costituzionale sentenza n. 131 del 2022 (in *G.U.* 1ª Serie Speciale n. 22 dell'1 giugno 2022).



Il legame tra il concetto – variabile nel tempo – di famiglia e quello di cognome emerge a più riprese nella giurisprudenza costituzionale ed è proprio con riferimento alla trasmissione del cognome nell’ambito della filiazione che si dà avvio ad una serie di sentenze, che danno corpo ad un dialogo, non privo di complessità, tra Corte costituzionale e Parlamento.

In riferimento all’attribuzione del cognome per sola via paterna, infatti, (come regola presupposta dall’ordinamento giuridico italiano con solo alcune eccezioni), a più riprese la Corte costituzionale ne ha riconosciuto la contrarietà al principio di eguaglianza tra i genitori, come vero e proprio «retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna»³². Tuttavia, la pluralità di possibili soluzioni e la lacuna che si sarebbe determinata nell’ordinamento giuridico a seguito di un accoglimento hanno determinato la Corte costituzionale ad invitare a più riprese il Parlamento ad intervenire, nell’esercizio della discrezionalità legislativa.

Il mancato recepimento di questi inviti ha determinato una reazione tipica della Corte che spesso, quando i moniti lanciati al Parlamento non hanno seguito, interviene con precisione “chirurgica”, attraverso pronunce di accoglimento su questioni molto definite. A partire dalla sentenza n. 286 del 2016 (che consente in certe ipotesi ai coniugi di aggiungere il cognome materno a quello paterno se di comune accordo) sino, da ultimo, alla sentenza del 2025 (in tema di cognome nell’adozione delle persone maggiorenni all’art. 299 del codice civile che non consentiva la sostituzione ma solo l’aggiunta del cognome originario con gli adottanti)³³.

In quest’ultima sentenza, la Corte richiama un passaggio della precedente pronuncia n. 131 del 2022, in cui si evidenzia come il cognome colleghi «l’individuo alla formazione sociale che lo accoglie»³⁴. La riconducibilità del nome al cuore dell’identità personale da parte delle corti che si occupano di diritti fondamentali fornisce una possibile angolazione, una linea interpretativa che lega quest’aspetto a tematiche ricorrenti nell’ambito identitario, che si costruisce in relazione alla persona ed alla sua collocazione nella società, in una dimensione che è al contempo individuale e collettiva.

³² Corte costituzionale sentenza n. 61 del 2006 (in *G.U.* 1ª Serie Speciale n. 8 del 22 febbraio 2006).

³³ Corte costituzionale n. 210 del 30 dicembre 2025 (in *G.U.* 1ª Serie Speciale n. 53 del 31 dicembre). Il percorso della Corte costituzionale in tema di cognome è ripercorso da R. MICCÙ, *Finalmente il doppio cognome per legge? Tra eguaglianza, identità familiare, dignità sociale*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, 3, 2025.

³⁴ Corte costituzionale, sentenza n. 131 del 2022 del 27 aprile 2022 (in *G.U.* 1ª serie speciale dell’1 giugno 2022 n.22): «Il cognome, insieme con il prenome, rappresenta il nucleo dell’identità giuridica e sociale della persona: le conferisce identificabilità, nei rapporti di diritto pubblico, come di diritto privato, e incarna la rappresentazione sintetica della personalità individuale, che nel tempo si arricchisce progressivamente di significati». In argomento ad esempio E. SCALCON, *L’attribuzione del cognome ai figli: una disputa durata più di trent’anni*, in *Federalismi.it*, 27, 2022 e, *amplius*, C. INGENITO, *Cognome e Costituzione*, Torino, 2023; F. COVINO, *Identità personale e trasmissione del cognome nella prospettiva del diritto costituzionale. Eguaglianza morale e solidarietà nei rapporti genitoriali*, Napoli, 2023 ed anche i diversi contributi raccolti in *La riforma dell’attribuzione del cognome alla prole: tavola rotonda* nel n. 3 del 2025 della Rivista *Nomos* e nella Rivista *Questione giustizia* (2021 e 2022), oltre al n. 11 della Rivista *Federalismi* del 14 aprile 2025, *Focus La riforma dell’attribuzione del cognome* (in particolare l’editoriale di S. ILLARI, *La riforma dell’attribuzione del cognome, oltre il patronimico, tra Corte costituzionale, Legislatore e famiglia*, *ivi*).

Quest'intersezione di dimensioni, individuale e collettiva, trova conferma in prospettiva comparata: un esempio appare di particolare interesse, quello dell'ordinamento sudcoreano, che sarà trattato nel prossimo paragrafo.

4. Il compasso del cognome, tra tradizione e la libertà: il caso coreano

Il rapporto tra attribuzione del cognome nell'ambito della filiazione ed eguaglianza tra i genitori è una tematica presente non solo nell'ordinamento giuridico italiano, ma ben nota anche in altri Paesi. Nel 2003, ad esempio, la Corte costituzionale coreana è intervenuta in relazione alla trasmissione del solo cognome paterno ai figli, nel solco di una serie di pronunce che prevedevano un percorso di maggiore eguaglianza tra i genitori anche in altri ambiti, quale la prevalenza delle decisioni paterne nel caso di dissenso sulle decisioni in merito ai figli o nella determinazione della residenza familiare³⁵. Questo percorso riecheggia quello italiano che ha poi condotto alla riforma del diritto di famiglia del 1975; la dottrina sudcoreana in commento a queste pronunce ha evidenziato l'importanza di questi primi interventi della Corte costituzionale sudcoreana sulle norme del codice civile, che hanno reso palese l'evoluzione sociale a questo riguardo e la differente sensibilità sull'argomento³⁶. I concetti di dignità ed eguaglianza tra i sessi sono emersi a più riprese nelle considerazioni della dottrina in commento a questo percorso giurisprudenziale ed è chiara la rilevanza del tema della famiglia, nel confronto sui valori tradizionali e la loro compatibilità con la Costituzione.

In una sentenza più risalente, in particolare, il tema del cognome appare un compasso che contribuisce non solo a definire l'identità delle persone per l'ordinamento giuridico, ma anche i confini della loro libertà nelle scelte familiari. Nel 1997, infatti, la Corte costituzionale sudcoreana si pronuncia in merito al divieto di contrarre matrimonio con persone con lo stesso cognome ed origine: una questione che consente di individuare alcune tematiche "sotterranee" che attraversano in profondità la rilevanza giuridica di questo elemento identitario, in un confronto tra tradizione e mutamenti sociali.

Il divieto in questione era contenuto nella versione originale dell'art. 809 del codice civile che, sin dal 1957, prevedeva: «a marriage may not be allowed between blood relatives, if both surnames and its origin are common to the parties»³⁷. La norma ha un'origine lontana, così consolidata nel tempo che appare difficile collocarla precisamente, come si può notare nelle diverse ricostruzioni che la individuano nel XVII secolo o, secondo alcuni autori, anche nel XIV secolo), pur concordando sul fatto che essa sia radicata nel confucianesimo³⁸.

³⁵ Vd. C. SAUNDERS, M. TUSHNET, T. FLEINER (eds.), *Routledge Handbook of Constitutional Law*, Oxon, 2013, 303.

³⁶ Vd. G.J. JACOBSON, *Constitutional Identity*, United States of America, 2010, 341 ss. ed anche C. HAHM, *Constitutional Court of Korea: Guardian of the Constitution or Mouthpiece of the Government?*, in A.H.Y. CHEN, A. HARDING (eds.), *Constitutional Courts in Asia: A Comparative Perspective*, Great Britain, 2018, 141 ss.

³⁷ Il testo in inglese è riportato in A.H. BITTLES, *Consanguinity in Context*, Cambridge, 2012, 37.

³⁸ Cfr. G. HEALY, *Note: Judicial Activism in the New Constitutional Court of Korea*, in *Columbia Journal Of Asian Law*, 14:1 2002, 233. Vd. anche M. SEONG-HAK KIM, *Law and Custom in Korea Comparative Legal History*, New York, 2012, 289 e H. CHAIBONG, *Family Versus the Individual: The Politics of Marriage Laws in Korea*, in D. BELL, H. CHAIBONG (eds.), *Confucianism for the Modern World*, New York, 2003, 334.



Questa norma attribuiva rilevanza al cognome in quanto espressione della medesima origine ancestrale, ma in presenza di relazioni biologicamente tra loro ormai molto distanti³⁹, in una nazione dove, è stato notato, alcuni cognomi sono condivisi da molte persone (ad esempio il 20% delle persone reca il cognome Kim⁴⁰).

La sentenza di accoglimento della Corte costituzionale sudcoreana avrà un impatto concreto molto importante: è stato infatti calcolato che essa abbia consentito a 200.000 coppie di contrarre matrimonio⁴¹. Il divieto è stato oggetto di numerose contestazioni e per tre volte il Parlamento è intervenuto a sospenderne l'efficacia (nel 1978, 1988, and 1996), con un effetto non definitivo, evidenziando tuttavia una tensione sociale irrisolta tra sostenitori della norma e chi ne individuava invece l'incostituzionalità⁴².

Il caso che darà origine alla questione di costituzionalità nasce da un ricorso di coppie che intendevano contrarre matrimonio avendo lo stesso cognome e la stessa origine, che agiscono quindi in giudizio contro il divieto previsto dalla legge.

La sentenza della Corte costituzionale presenta tre opinioni distinte, nelle quali si possono leggere le diverse posizioni sui diritti fondamentali in gioco e, soprattutto, sulla rilevanza sociale dei mutamenti di cui il cognome fornisce una rappresentazione.

L'opinione di maggioranza, che condurrà alla declaratoria d'incostituzionalità nei termini che si esporranno, colloca la funzione della norma in relazione all'origine temporale, come elemento d'ordine in una società agraria e patriarcale. In tale prospettiva, essa risulta incompatibile con la società contemporanea, fondata su presupposti differenti. I parametri costituzionali considerati sono: la dignità, il diritto alla ricerca della felicità, alla tutela dell'istituzione e al mantenimento del matrimonio e della vita familiare an-

³⁹ Il significato della disposizione è spiegato da J.S. YUNE (trad. da J.H. PARK, S. CHOI), *Recent Decisions of the Korean Constitutional Court on Family Law*, in *Journal of Korean Law*, 1(1), 145: «Civil Act Article 809 (1) prescribes that “a marriage between parties with surnames of common geographical origin is prohibited”. In other words, marriage is prohibited between men and women with the same surnames (e.g., originating from the same male ancestors) no matter how distant the actual blood relationship». Nello stesso senso vd. L. JIBONG, *Pursuit of Happiness Clause in the Korean Constitution*, in *Journal of Korean Law*, 1, 2, 2001, 73 a nota 1: «“Family origin” means the place where the progenitor of the family established the family for the first time. Thus, it is usually a name of town or city. In the same family name, there could be several family origins. Accordingly, family origin is subcategory under the family name. For example, in the surname “Lim,” there are three different family origins – Pyungtaek, Najoo and Yecheon. That means three progenitors whose surname was “Lim,” – they could be brothers or relatives who lived long time ago – established and started the Lim family in the three different places».

⁴⁰ G. HEALY, *op. cit.*, 233. Vd. anche A.H. BITTLES, *op. cit.*, Cambridge, 2012, 37: «A major problem that arose from this legislation was that by 1985, there were some 3.0 million persons with the surname Kim in the city of Kimhae, 2.4 million persons with the surname Lee in Chunju, and 2.7 million persons with the surname Park in Milyang, for all whom marriage with a partner bearing the same surname was illegal [...]».

⁴¹ Vd. The Constitutional Court Of Korea, *The First Ten Years Of The Korean Constitutional Court*, Seoul, 2001, 244: «After the decision suspended the effect of the ban, the estimated two hundred thousand couples who were forced to remain only in de facto marriages were now able to obtain legal marital status. They were able to register their marriage right after the decision, and their children were freed from the shackle of being children out of wed-lock while the spouses could now enjoy the previously unavailable benefits such as medical insurance, family allowances and tax exemptions, etc. The decision also provided a breakthrough for the attempts to revise the other related family law statutes that were in standstill» (disponibile in https://web.archive.org/web/20120219184747/http://www.ccourt.go.kr/home/english/download/decision_10years.pdf.)

⁴² Ne dà conto la sentenza in commento *Case on Same-Surname-Same-Origin Marriage Ban* 9-2 KCCR 1, 95Hun-Ka6 et al., 16 July 1997 (la traduzione in inglese si può leggere all'indirizzo <https://legalengine.co.kr/cases/9ZWLIzS154bUCx8AlfAing?utm>).

che sulla base dell'uguaglianza dei sessi. In aggiunta, il divieto è considerato come violazione dell'art. 37, che consente la limitazione di libertà e diritti dei cittadini in presenza di alcune condizioni, quali ad esempio la sicurezza nazionale o il mantenimento dell'ordine o il benessere pubblico, che qui non sono ritenuti sussistenti.

In una opinione minoritaria, invece, due giudici (Jeong Gyeong-sik e Ko Jung-seok) condividono l'incostituzionalità dell'art. 809, ma ritengono necessario un intervento del Parlamento. I giudici individuano la rilevanza etica della norma che, dicono, sussiste da secoli, essendo ormai consuetudine consolidata, rendendo opportuno un intervento del Parlamento. Per questo motivo, si individua l'opportunità di una sentenza di non conformità costituzionale, diversa dalla declaratoria di incostituzionalità *tout court*.

La diversa posizione delle due opinioni favorevoli alla declaratoria di incostituzionalità, quindi, ha condotto ad una decisione di incompatibilità con la Costituzione, poiché non è stato raggiunto il quorum necessario per emettere una decisione di incostituzionalità (sei giudici), così come previsto dall'art. 23 par. 2 c. della legge sulla Corte Costituzionale⁴³. Di conseguenza, è stata pronunciata una decisione di non conformità costituzionale, che ha conferito al Parlamento un tempo limitato per intervenire, sino al 31 dicembre 1998.

La riforma legislativa, tuttavia, entrerà in vigore solo nel 2005, con l'emendamento dell'art 809⁴⁴, ma nel frattempo la Corte stessa si è fatta carico di conferire efficacia alla propria decisione ordinando la sospensione dell'applicazione⁴⁵.

Al di là di quest'aspetto procedurale, tuttavia, appare di grande interesse l'ulteriore opinione dissenziente dei giudici Lee Jae-hwa e Cho Seung-hyung, che si sono espressi in senso contrario all'opportunità di una pronuncia di incostituzionalità della norma, ricordando il ruolo che tale regola ha svolto storicamente

⁴³ L'art. 23 della legge n. 4017 del 1988 prevede che per la decisione di incostituzionalità sia necessario il quorum di almeno sei giudici (헌법재판소법, [시행 1988. 9. 1.] [법률 제4017호, 1988. 8. 5., 제정] disponibile nel sito casenote.kr). In letteratura è stata evidenziata l'influenza tedesca su questa norma, cfr. ad es. J.M. LEITNER, *Anonymity, Privacy, and Expressive Equality: Name Verification and Korean Constitutional Rights in Cyberspace*, in *Journal of Korean Law*, 14, 2015, 193.

⁴⁴ Il testo dell'art. 809 oggi recita: «A marriage may not be allowed between blood relatives (including the blood relatives of an adoptee before full adoption) within the eighth degree of relationship [This paragraph was amended by Act No. 7427, March 31, 2005 pursuant to the decision of incompatibility with the Constitution which was made by the Constitutional Court on March 27, 1997]». Il testo originale in lingua coreana si può trovare nel sito <https://casenote.k/>, la traduzione in inglese è tratta da https://elaw.klri.re.kr/eng_ser-vice/lawView.do?hseq=29453&lang=ENG.

⁴⁵ Vd. *The First Ten Years of the Korean Constitutional Court the Constitutional Court of Korea cit.*, 245: «In accordance to the Court's declaration that "courts, other state institutions and local governments must stop applying the provision until it is revised by the legislature," the Supreme Court announced new family registration procedures for the applications filed by same-surname-same-origin couples before the revision. Also, parts of the Rules of the Supreme Court on Family Register that prohibited the registration of same-surname-same-origin marriage (Rule No. 172) and that concerned mistaken registration of same-surname-same-origin marriage (Rule No. 176) were abolished». Nello stesso senso vd. J.S. YUNE (trad. da J. H. PARK, S. CHOI), *Recent Decisions of the Korean Constitutional Court on Family Law*, in *Journal of Korean Law*, 1(1), 152: «What is more, as the above decision had ordered that "the court, other state agencies and local governments cease application of the above law until it was revised," this would mean that, in practice, any marriage report by parties with surnames of common geographical origin before effectiveness of the time limit, as set forth in a revised law, would be accepted as long as the report did not infringe upon any other applicable provisions of the Civil Code. This would then, in result, have had the same effect as a decision of "simple unconstitutionality"».



nella società sudcoreana. Nel rapporto tra diritto di famiglia e tradizioni nazionali, secondo quest’opinione, la decisione di eliminare questo divieto spetta solo ed unicamente al Parlamento, nell’esercizio della discrezionalità legislativa. L’intervento della Corte costituzionale, infatti, sarebbe necessario solo in caso di lesione del nucleo essenziale del diritto di scelta del proprio partner, che non è ravvisato in questo caso, vista la libertà che può essere esercitata, nell’ambito della tradizione.

5. Conclusioni

Un passaggio della sentenza sudcoreana appare particolarmente significativo nella prospettiva che si è adottata in questo contributo: «majority of the public’s concept of marriage has changed from one of ‘a union between families’ to one of ‘a union between persons’, which reflects the respect for a person’s freewill»⁴⁶.

In queste parole risiede la questione specifica affrontata in relazione alla norma analizzata dalla Corte divenuta, secondo l’opinione maggioritaria, desueta in quanto rispondente a concetti sociali ormai superati.

Nelle stesse parole, tuttavia, risuonano anche tematiche trasversali e sotterranee, che danno corpo al concetto del cognome come compasso, in particolare nel tracciare il confine tra ciò che è interesse pubblico e ciò che appartiene alla dimensione meramente privata. Il confronto tra queste due dimensioni appare spesso al centro dei cambiamenti sociali, che “tolgono” dal contesto giuridico ciò che non appare più rilevante in un orizzonte di interesse pubblico, attraverso processi di de-giuridificazione che restituiscono alcuni comportamenti alla sfera privata.

I comportamenti relativi alle scelte esistenziali seguono spesso questo percorso, si pensi ad alcune scelte procreative, o all’adulterio, che ne rappresentano un classico esempio.

Ci si accorge così che gli argomenti che emergono spesso in relazione ai mutamenti relativi al concetto di famiglia, di cui il cognome è un esempio, sottendono questioni attinenti la difesa della tradizione o l’inclusione di nuove realtà, in un confronto che è tipicamente al centro del diritto costituzionale. Anche sotto questo profilo il cognome è un compasso, poiché consente di intravedere il dibattito e talvolta lo scontro tra ciò che si era e ciò che si sta diventando. Un confronto che è spesso al cuore del diritto costituzionale e che ci racconta, prima che l’ordinamento giuridico, il contesto sociale.

⁴⁶ *Case on Same-Surname-Same-Origin Marriage Ban*, cit.